

Articolo 2, comma 2 lettera b) del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018, n. 221 – finanziabilità dei veicoli CNG

Sono pervenute segnalazioni di alcune case costruttrici che hanno evidenziato come il contributo per i veicoli superiori alle 16 tonnellate sembrerebbe previsto letteralmente solo per i veicoli ad alimentazione LNG e per gli ibridi ma inspiegabilmente escluderebbe i veicoli a trazione CNG.

Al riguardo deve evidenziarsi che la dicitura "fino a 16 tonnellate" contenuta nel secondo capoverso è considerarsi come un refuso frutto di un mero errore materiale. Infatti, sul piano tecnico e funzionale, anche i veicoli alimentati con tecnologia CNG di peso pari o superiori alle 16 tonnellate risultano prodotti e commercializzati ed hanno, pertanto, le caratteristiche di alimentazione idonee per richiedere il contributo. Peraltro sul piano logico sistematico va rilevato che la *ratio* della previsione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera b) è costituito dal proposito di incentivare l'acquisizione di "automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate.

In definitiva l'articolo 2, comma 2, lettera b) secondo capoverso del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018 n. 221, non può che essere inteso nel senso che il contributo è determinato:

- a) in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) pari o superiore alle 7 tonnellate ed inferiore alle 16 tonnellate;
- b) in euro 8.000 per ogni veicolo a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate;
- c) in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate.

Firmato IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Parente

